Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Mercoledì, 13 novembre | Numero 267

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1621 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 76 « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, vigilanza igienica, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire duemilioni (L. 2.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1629 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le armi ed i trasporti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 34-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni . .	400.000.000 —
Cap. n. 34-*ter*. Spese per la guerra di competenza del Commissariato generale per l'aeronautica	100.000.000 —
Totale . . .	500.000.000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il capitolo n. 194-VI-*A*: Spese per assistenza ad internati e sudditi nemici, esclusi i compensi di lavori straordinari, con lo stanziamento di lire un milione (L. 1,000,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 settembre 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelpetroso (Campobasso).

ALTEZZA!

Da inchieste eseguite nel comune di Castelpetroso, è risultato che l'Amministrazione comunale, compendiata nella persona del sindaco, procedeva irregolarmente e con sistemi partigiani.

Risultò difatti che gravi irregolarità erano state commesse nella distribuzione ai meno abbienti del carbone e della legna, provenienti dalla vendita di un bosco municipale; che la vendita dell'erba dei boschi municipali era stata eseguita senza l'osservanza delle prescritte formalità, ed il sindaco aveva inoltre suggerito ad alcuni proprietari di terreni soggetti a vincolo forestale di metterli a cultura senza attendere le debite autorizzazioni, esponendoli così a contravvenzioni di cui è in corso l'accertamento.

Il sindaco aveva inoltre omesso di denunziare all'autorità giudiziaria reati di azione pubblica portati a sua conoscenza dalle parti lese e col suo contegno di aperta ostilità aveva reso più difficile le operazioni di requisizione iniziate dall'autorità militare, operazioni che avevano perciò conseguito un risultato molto inferiore a quello che se ne attendeva.

Tutta l'azione del sindaco e dell'Amministrazione verso il personale dipendente risultò poi ispirata e determinata da ragioni di favoritismo e di rappresaglia; il che, oltre a procurare al Comune un danno economico non lieve, aveva determinato un deplorevole disordine in tutti i servizi, dando causa a gravi deficienze ed inesattezze nell'adempimento dei lavori più delicati, quali il rilascio di nulla osta pei passaporti per l'estero o la concessione dei sussidi militari.

Gravi abusi erano stati commessi infine anche nell'accertamento delle contravvenzioni a carico dei proprietari che avevano omesso la denuncia del bestiame agli effetti del pagamento della relativa tassa.

Il Consiglio comunale, cui furono contestati tali addebiti, non solo non ha potuto giustificarsi esaurientemente, ma, confermando solennemente la propria fiducia nel sindaco, ha reso manifesto il proposito di continuare a seguirlo nella sua azione irregolare e partigiana.

Non potendosi quindi fare alcun affidamento sull'opera della rappresentanza ordinaria per porre rimedio al deplorevole stato di cose rilevato dall'inchiesta, e poichè, d'altro canto, l'atteggiamento del Consiglio, contribuendo a fomentare i dissensi fra i partiti locali, ha determinato un preoccupante fermento che potrebbe avere ripercussione sull'ordine pubblico, è necessario, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato con parere dato nell'adunanza del 12 agosto p. p., procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario Regio.

A ciò si provvede con l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelpetroso, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Vitaliano D'Alessandro, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1-4 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio e febbraio 1918.

N. B — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 1-4 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
16-8-1917	Desi Domenico, a Catania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zolfi raffinati, moliti e sublimati	154-92	16601	25-1-1918
9-11-1917	Malloy William F., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: piastre di ottone, rame, bronzo, argentana e zinco; piastre di rame e zinco per incisioni e rame e zinco per fotonicizioni Già registrato negli S. U. d'America al n. 109679	155-6	16686	9-2-1918
21-11-1917	Moore Brothers Limited, ad Aston, Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: barre metalliche trafilate impiegate nelle industrie Già registato nella Gran Bretagna ai n. 377888	155-26	16701	28-2-1918
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
11-8-1917	Carnation Milk Product Company, a Washington (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica e commercio destinato a contraddistinguere: prodotti di latteria, cioè latte, burro, formaggi, latte intiero, latte vaporizzato, latte condensato, latte in polvere	154-89	16578	23-1-1918
21-8-1917	Centeno, Cumbrera & Rodriguez (Ditta), a Villa Real de S.t Antonio (Portogallo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di sardine all'olio di oliva	155-13	16611	19-2-1918
22-9-1917	Ciocca & Galli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle	155-2	16623	9-[illegible]-1918
13-9-1917	La Commerciale Francioli (Società anonima), ad Intra (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: brodo in dadi concentrato	155-14	16697	19-2-1918
14-5-1917	Swift & Company, a Chicago, Ill. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica e commercio destinato a contraddistinguere: generi alimentari e ingredienti per detti. e più precisamente: margarina d'oleo, lingue d'agnello, carne di bue secca, prosciutti salati, olio d'oleo, vivande in conserva ed in scatole	154-81	16544	23-1-1913
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
13-4-1917	Benton & Stone, Ltd, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accessori e parti di biciclette (comprese motociclette) automobili e velivoli, e pezzi fusi di ottone ad uso agricolo, articolo e domestico	154-81	16388	23-1-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
14-12-1917	Bertolini ing. Paolo, Trasporti Elettro Pneumatici (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impianti e accessori di vario genere per le poste pneumatiche e meccaniche	155-30	16734	28-2-1918
14-11-1917	General Fireproofing Co. organizzata sotto le leggi dello Stato di Ohio, a Youngstown, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stigli metallici per uffici, guarnizioni metalliche, metalli usati per armare il calcestruzzo e il cemento, rivestimenti per pareti, materiali impermeabili per tetti. soluzioni impermeabili all'acqua e composti impermeabili all'acqua da incorporarsi e da applicarsi al calcestruzzo	155-24	16687	28-2-1918
14-11-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stigli metallici per uffici, guarnizioni metalliche, metalli usati per armare il calcestruzzo e il cemento, rivestimenti per pareti, materiali impermeabili per tetti, soluzioni impermeabili all'acqua e composti impermeabili all'acqua da incorporarsi e da applicarsi al calcestruzzo	155-25	16688	28-2-1918
31-10-1917	Greenfield Tap and Die Corporation, a Greenfield, Mass. (S, U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili a ganascie taglienti, tagliabolloni, tagliaringhie da cavallo, mandrini, trapani, rondelle (anelli), contro-alberi, allargatori (frese), dadi e parti di dado, passi di vite, macchine perforatrici, perforatori, portadadi, torni, trapani, mandrini, puleggie, allargatori, filiere, martelli da maniscalco, manichi di utensili, dadi, blocchico stampi, caviglie, accessori per filettatura, macchine per filettare, riduttori di cerchioni, ruote per cerchioni, chiavi da viti, cosidette inglese, madreviti e dado Già registrato negli S. U. d'America al numero 110539	154-100	16674	25-1-1918
7-8-1917	Pittsburgh Steel Co., a Pittsburg, Pa. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili metallici di ogni genere	154-85	16559	23-1-1918
7-8-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio semi finito e prodotti in ferro; prodotti di acciaio laminato; verghe di acciaio; tenditori; fili per chiusure di ogni genere; prodotti laminati; tubi di qualsiasi genere levigati; articoli formati (rivetti, bolloni, dadi, rondelle, razze, ecc. ecc.); prodotti in fili (fili diversi)	154-86	16560	23-1-1918
7-8-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio semi finito e prodotti in ferro; prodotti di acciaio laminato, verghe di acciaio; tenditori; fili per chiusure di ogni genere; prodotti laminati; tubi di qualsiasi genere levigati, articoli formati (rivetti, bolloni, dadi, rondelle, razze, ecc. ecc.); prodotti in fili (fili diversi)	154-87	16561	23-1-1918
7-8-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio semi finito e prodotti in ferro; prodotti di acciaio laminato; verghe di acciaio; tenditori; fili per chiusure di ogni genere; prodotti laminati; tubi di qualsiasi genere levigati; articoli formati (rivetti, bolloni, dadi, rondelle, razze, ecc. ecc.); prodotti in fili (fili diversi)	154-88	16562	23-1-1918
26-9-1917	Smith S. & Sons, (M. A.) Ltd, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario d'ogni genere; parti di macchine; accessori per motori, aeroplani e biciclette; misuratori di velocità; strumenti scientifici ed apparecchi di ogni genere Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 378139, 378811 e 378812	154-90	16676	23-1-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.**			
31-10-1917	Greenfield Tap and Die Corporation, a Greenfield, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calibri o micrometri Già registrato negli S. U. d'America al n. 114882	154-99	16673	25-1-1918
30-11-1917	White Sewing Machine Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per cucire e parti di esse	155-10	16715	9-2-1918
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
17-11-1917	Barrett Manufacturing Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperture per tetti di feltro e carta per rivestimenti e per costruzioni Già registrato negli S. U. d'America al n. 70358	155-16	16700	19-2-1918
3-8-1917	Larson Ragnar Evald, a Stoccolma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mattoni in genere	155-11	16568	19-2-1918
		CLASSE IX. — **Materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione**			
11-10-1917	Natalite Motor Spirit Company, Limited, a Durban, Natal (Unione del sud Africa)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: combustibile liquido per motori Già registrato nella Gran Bretagna al n. 375453	155-5	16680	9-2-1918
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc.; arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
		. . . .			
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigeria, carrozzeria, trasporti in genere.**			
5-6-1917	Hudson William Franklin, a Philadelphia, Pa. (S. U. di America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accoppiamento per trasformare gli « chassis » degli automobili da passeggio in « chassis » per « camions » Già registrato negli S. U. d'America ai numero 112282	154-82	16469	23-1-1918
1-10-1917	Steiner Emerico, proprietario delle Officine meccaniche « Atala », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli, automobili e loro parti	154-95	19644	25-1-1918
1-10-1917	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli, automobili e loro parti	154-94	16643	25-1-1918
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi, ricami.**			
8-9-1917	Bozzi Vidossich & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati	154-93	16619	25-1-1918
12-12-1917	Filature e Tessiture Riunite (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cordami di canape	155-29	16721	28-2-1918
26-10-1917	Newton Smith & Co. (Ditta), a Bradford (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: panni, stoffe e tessuti in genere di cotone, seta, lana e moerro, nonchè stoffe, miste di cotone e di pasta fibrosa	155-9	16692	9-2-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale.**			
30-11-1917	Edmonds G. (Ditta), a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gioielleria, imitazioni di gioielleria, articoli d'argento e placcati	155-28	16707	28-2-1918
10-8-1917	Selz, Schwab & Co. (Società), a Chicago (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature di ogni genere in cuoio e gomma	155-12	16572	19-2-1918
15-10-1917	Usuelli Allemandi & Co. (Società in accomandita) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di feltro e di paglia	155-3	16661	9-2-1918
15-10-1917	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli di feltro e di paglia	155-4	16662	9-2-1918
26-10-1917	United States Rubber Company, New Brunswick, New Jersey (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stivali, scarpe di gomma, cuoio e tessuto	155-8	16691	9-2-1918
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
		. . . .			
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
		. . . .			
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
30-11-1917	Eagle Pencil Co., a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lapis di qualsiasi genere	155-27	16706	28-2-1918
27-11-1917	Hinks, Wells & Co., a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini di acciaio o altri metalli o leghe Già registrato nella Gran Bretagna al n. 332645	155-17	16702	19-2-1918
27-11-1917	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini di acciaio o altri metalli o leghe Già registrato nella Gran Bretagna al n. 336266	155-18	16703	19-2-1918
27-11-1917	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini e oggetti di cancelleria fatti di metallo Già registrato nella Gran Bretagna al n. 372537	155-19	16704	19-2-1918
27-11-1917	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini di metallo non prezioso o imitazioni di esso Già registrato nella Gran Bretagna al n. 276801	155-20	16705	19-2-1918
15-11-1917	Hughes George Wadsworth, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini d'acciaio Già registrato nella Gran Bretagna al n. 303537	155-15	16698	19-2-1918
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.**			
24-10-1917	Battista Onorato, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	154-91	16451	25-1-1918
9-5-1917	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	154-97	16656	25-1-1918
24-10-1917	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	154-98	16657	25-1-1918
25-6-1917	Cavallini Filippo, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	154-83	16490	23-1-1918
5-9-1917	Cecere Nicola, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto igienico per la cura della cute	155-1	16616	9-2-1918
13-3-1917	Verde Emiliano, a San Giorgio a Cremano (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	155-21	16350	28-2-1918
13-3-1917	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	155-22	16352	28-2-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-3-1917	Verde Emiliano, a San Giorgio a Cremano (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	155-23	16353	28-2-1918
13-10-1917	Visco Francesco fu Mattia, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	154-96	16654	25-1-1918
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
24-10-1917	Keeling & Walker, Limited, a Stoke-on-Trent, Stafford (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sali metallici, vernici e smalti per porcellane, colori ed altri prodotti chimici impiegati nelle industrie Già registrato nella Gran Bretagna al n. 377628	155-7	16689	9-2-1918
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
		. . . .			

Avvertenza. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel giornale *Les marques internationales.*

Roma, 1° agosto 1918.

Per il direttore: G. GIULIOZZI.

ELENCO n. 14 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrato durante la 2ª quindicina del mese di luglio 1918.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17782	69773	Mascagni Pietro (Mirri Celso)	« Lodoletta ». Dramma lirico in 3 atti di Giacchino Forzano. — Riduzione per pianoforte di Celso Mirri. (Num. di cat. 2532)	Sonzogno (Casa editrice musicale)	Stabilimento tipogr. G. Modiano, Milano, 5 aprile 1918.
			Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17784	69821	Varaldo Alessandro	« Appassionatamente ». Commedia in 3 atti. — Art. 23	Società italiana degli autori in Milano	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al *Giardino d'Italia* a Genova, il 15 maggio 1918.
17785	69822	Wilde Oscar (Giusti Paolo Emilio)	« Un marito ideale ». Commedia in 4 atti. Versione italiana di P. E. Giusti dall'inglese « An ideal husband. — Art. 23	La stessa	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al *Quirino* di Roma il 15 novembre 1917.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
			. . . .		
			V. - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
17781	69771	Cir	« Otto giorni di regno ». Lavoro mimodrammatico storico in 20 scene	Cirella Clemente	Stabilimento tipogr. A. Trani, Napoli, 27 marzo 1918. — Non mai rappresentato.
417:3	69787	Halpérine Paolina e Mariani	« Il destino di una donna » Scenario mimodrammatico in 3 parti. — Art 23	Halpérine Paolina e Mariani Vittorio	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 7 settembre 1918.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 9 novembre 1918, da valere dal giorno 11 al giorno 17 novembre 1918: L. 120,18.

Roma, 10 novembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 8 novembre 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto (1906)	85 10
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 50
Rendita 3 % lordo	60 —
Prestiti 5 % netto (IV e V)	91 26
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza: al 1° ottobre 1918	98 50
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza: al 1° aprile 1919	99 25
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	84 —
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	84 —
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	89 17
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	407 56
Obbligazioni 3 % netto redimibili	366 50
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	347 87
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	467 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	351 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	310 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	350 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	586 —
Titoli garantiti dallo Stato	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	317 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	79 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	422 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	473 59
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	489 69
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	467 91
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	468 09
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	503 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	487 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	496 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	504 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	489 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	456 60

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

ARMISTIZIO FRANCO-ANGLO-BELGA-AMERICANO con la Germania

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 12. — Ecco il testo della convenzione d'armistizio con la Germania.

Fra il maresciallo Foch, comandante in capo degli eserciti alleati, stipulante in nome delle potenze alleate ed associate, assistito dall'ammiraglio Weymiss First Sea Lord, da una parte;

e il segretario di Stato Erzberger, presidente della delegazione tedesca; l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario conte Oberndorff; il generale di stato maggiore Winterfeld; il capitano di vascello Vanslow; muniti di poteri regolari ed agenti col gradimento del cancelliere tedesco, dall'altra parte;

fu concluso un armistizio alle seguenti condizioni:

A. — *Sul fronte d'occidente*:

1. Cessazione delle ostilità in terra e in aria sei ore dopo la firma dell'armistizio.

2. Sgombero immediato dei paesi invasi: Belgio, Francia, Lussemburgo, nonchè dell'Alsazia-Lorena, in modo da essere effettuato entro quindici giorni a datare dalla firma dell'armistizio.

Le truppe tedesche che non avessero sgombrato i territori suddetti entro il termine fissato, saranno fatte prigioniere di guerra.

L'occupazione da parte dell'insieme delle truppe alleate e degli Stati Uniti dei suddetti paesi seguirà la marcia dello sgombero.

Tutti i movimenti di sgombero o di occupazione saranno regolati dalla nota allegata n. 1, fissata al momento della firma dell'armistizio.

3. Rimpatrio, da cominciare immediatamente e da terminare entro il termine di quindici giorni, di tutti gli abitanti dei paesi suddetti (compresivi gli ostaggi, i prevenuti o condannati).

4. Abbandono da parte degli eserciti tedeschi del seguente materiale di guerra, in buono stato: cinquemila cannoni (2500 pesanti o 2500 da campagna); venticinquemila mitragliatrici; tremila minenwerfers; millesettecento aeroplani da caccia e da bombardamento, in primo luogo tutti i D 7 e tutti gli aeroplani da bombardamento notturno; da consegnare sul posto alle truppe alleate e degli Stati Uniti, nelle condizioni e nei termini fissati nella nota annessa n. 1, stipulata al momento della firma dell'armistizio.

5. Sgombero del paese della riva sinistra del Reno da parte delle truppe tedesche.

I paesi della riva sinistra del Reno saranno amministrati dalle autorità locali sotto il controllo delle truppe d'occupazione alleate e degli Stati Uniti. Le truppe alleate o degli Stati Uniti assicureranno l'occupazione di questi paesi con guarnigioni che terranno i principali punti di passaggio del Reno (Magonza, Coblenza, Colonia) con teste di ponte, in tali località, di trenta chilometri di raggio sulla riva destra, e con guarnigioni che terranno anche i punti strategici della regione.

Una zona neutra sarà riservata sulla riva destra del Reno fra il fiume e la linea tracciata parallelamente alle teste di ponte ed al corso del fiume, e a dieci chilometri di distanza, dalla frontiera olandese sino alla frontiera svizzera.

Lo sgombero da parte del nemico dei paesi del Reno, sulla riva sinistra e sulla riva destra, sarà regolato in modo da essere realizzato entro il termine di altri sedici giorni, cioè trentun giorni dopo la firma dell'armistizio. Tutti i movimenti dello sgombero e dell'occupazione saranno regolati dalla nota annessa n. 1, stipulata al momento della firma dell'armistizio.

6. In tutti i territori sgomberati dal nemico, è proibito qualsiasi sgombro di abitanti e non sarà fatto alcun danno o pregiudizio contro le persone o la proprietà degli abitanti.

Nessuno sarà processato per delitto di partecipazione a misure di guerra anteriori alla firma dell'armistizio. Non sarà fatta alcuna distruzione di sorta.

Le installazioni militari di qualsiasi natura saranno consegnate intatte, come pure le provviste militari, viveri, munizioni, vestiario, che non fossero stati asportati entro il termine fissato per lo sgombero.

I depositi di viveri di qualsiasi natura destinati alla popolazione civile, il bestiame, ecc., dovranno essere lasciati sul posto.

Non sarà presa alcuna misura generale o d'ordine ufficiale che abbia come conseguenza la svalutazione degli stabilimenti industriali o la riduzione del loro personale.

7. Le vie ed i mezzi di comunicazione di qualsiasi natura, ferrovie, vie navigabili, strade, ponti, telegrafi, telefoni, non devono subire alcuna deteriorazione.

Tutto il personale civile e militare attualmente in servizio vi sarà mantenuto.

Saranno consegnati alle potenze associate: Cinquemila locomotive montate, centocinquantamila vagoni in buono stato di circolazione e provvisti di tutti i pezzi di ricambio ed accessori necessari, nei termini particolarmente fissati nell'annesso numero 2 e che non potranno essere superiori a 31 giorni.

Saranno inoltre consegnati cinquemila *camions* automobili, in buono stato entro il termine di 36 giorni.

Entro il termine di 31 giorni, le ferrovie dell'Alsazia-Lorena saranno consegnate dotate di tutto il personale ed il materiale addetto organicamente a questa rete. Inoltre il materiale necessario all'esercizio ferroviario nei paesi della riva sinistra del Reno sarà lasciato sul posto.

Tutte le provviste di carbone e materiali di manutenzione e di materiali per vie, segnali, officine, saranno lasciate sul posto. La manutenzione di queste provviste sarà a carico della Germania, perciò che riguarda l'esercizio delle strade di comunicazione nel paese della riva sinistra del Reno.

Tutti i barconi presi agli alleati saranno loro restituiti.

I particolari di tali misure sono fissati dall'annesso n. 2.

8. Il governo sarà tenuto a segnalare entro il termine di 48 ore dalla firma dell'armistizio tutte le mine e dispositivi a orologeria poste sui territori sgombrati dalle truppe tedesche e a facilitarne la ricerca e la distruzione. Esso segnalerà inoltre tutte le disposizioni nocive che fossero state prese come avvelenamenti o inquinamenti di sorgenti, pozzi, ecc., tutto ciò sotto pena di rappresaglie.

9. Il diritto di requisizione sarà esercitato dagli eserciti alleati e degli Stati Uniti in tutti i territori occupati salvo a pagarne il conto a chi di diritto.

Il mantenimento delle truppe d'occupazione nei paesi del Reno esclusa l'Alsazia-Lorena sarà a carico del governo tedesco.

10. Rimpatrio immediato, senza reciprocità, nelle condizioni particolari da regolare, di tutti i prigionieri di guerra, compresivi i prevenuti e condannati alleati e degli Stati Uniti.

Le potenze alleate e gli Stati Uniti potranno disporne come meglio crederanno. Questa condizione annulla le condizioni anteriori circa lo scambio di prigionieri, compresa quella del luglio 1918 in corso di ratifica. Tuttavia il rimpatrio dei prigionieri tedeschi di guerra internati in Olanda ed in Svizzera continuerà come prima.

Il rimpatrio dei prigionieri tedeschi sarà regolato alla conclusione dei preliminari di pace.

11. Gli ammalati, i feriti, gli incurabili lasciati sui territori sgomberati dagli eserciti tedeschi saranno curati da personale tedesco che sarà lasciato sul posto con il materiale necessario.

B. — *Disposizioni relative alle frontiere orientali tedesche.*

12. Tutte le truppe tedesche che si trovano attualmente nei territori che facevano parte prima della guerra dell'Austria-Ungheria, della Romenia e della Turchia devono immediatamente rientrare entro le frontiere tedesche quali erano al 1° agosto 1914.

Tutte le truppe tedesche che attualmente si trovano nei territori che facevano parte prima della guerra della Russia dovranno pure rientrare entro le frontiere tedesche suddette appena gli alleati riterranno giunto il momento, tenendo conto della situazione interna di questi territori.

13. Inizio immediato dello sgombero da parte delle truppe tedesche e richiamo di tutti gli istruttori, prigionieri, agenti civili e militari tedeschi che si trovano sul territorio russo (nelle frontiere del 1° agosto 1914).

14. Cessazione immediata da parte delle truppe tedesche di qualsiasi requisizione, sequestro o misura coercitiva per procurarsi risorse a destinazione della Germania, in Russia ed in Romenia (nelle loro frontiere del 1° agosto 1914).

15. Rinuncia ai trattati di Brest Litowsk e di Bucarest ed ai trattati complementari.

16. Gli alleati avranno libero accesso ai territori sgomberati dai tedeschi sulle frontiere orientali, sia per Danzica, sia per la Vistola, per poter vettovagliare le popolazioni ed allo scopo di mantenervi l'ordine.

C. — *Nell'Africa orientale.*

17. Sgombero di tutte le forze tedesche operanti nell'Africa orientale nei termini fissati dagli alleati.

D. — *Clausole generali.*

18. Rimpatrio senza reciprocità entro il termine massimo di un mese, nelle condizioni particolari da fissare, di tutti gli internati civili, compresivi gli ostaggi, i prevenuti o condannati appartenenti a potenze alleate e associate, oltre quelli enumerati nell'articolo 3.

E. — *Clausole finanziarie.*

19. Con riserva di qualsiasi ulteriore rivendicazione e reclamo da parte degli alleati e degli Stati Uniti a riparazione dei danni.

Per la durata dell'armistizio nulla sarà distratto dal nemico dei valori pubblici che possano servire agli alleati come pegno per il ricupero delle riparazioni.

Restituzione immediata della riserva della Banca nazionale del Belgio ed in generale consegna immediata di tutti i documenti, contanti, valori (mobiliari e fiduciari con emissione) attinenti agli interessi pubblici nei paesi invasi.

Restituzione dell'oro russo o romeno preso dai tedeschi o ad essi consegnato. Quest'oro sarà preso in consegna dagli alleati sino alla firma della pace.

F. — *Clausole navali.*

20. Cessazione immediata di ogni ostilità sul mare e indicazione precisa della situazione e dei movimenti delle navi tedesche.

I neutrali saranno avvisati della libertà concessa alla navigazione delle marine da guerra e mercantili delle potenze alleate ed associate in tutte le acque territoriali senza sollevare la questione della neutralità.

21. Restituzione senza reciprocità di tutti i prigionieri di guerra della marina da guerra e mercantile delle potenze alleate e associate, in potere dei tedeschi.

22. Consegna agli alleati ed agli Stati Uniti di tutti i sottomarini (compresivi tutti gli incrociatori sottomarini e tutti i posamine) attualmente esistenti con il loro armamento ed equipaggiamento al completo nei porti indicati dagli alleati e dagli Stati Uniti. Quelli che non possono prendere il mare saranno disarmati del personale e del materiale e dovranno rimanere sotto la sorveglianza degli alleati e degli Stati Uniti.

I sottomarini che sono pronti a prendere il mare saranno tenuti in stato di lasciare i porti tedeschi appena riceveranno ordine con radiotelegramma per il loro viaggio al porto fissato per la consegna, e gli altri al più presto possibile.

Le condizioni di questo articolo saranno eseguite entro il termine di 14 giorni dalla firma dell'armistizio.

23. Le navi da guerra di superficie tedesche che saranno designate dagli alleati e dagli Stati Uniti saranno immediatamente disarmate e poi internate in porti neutrali, e, in mancanza, in porti alleati fissati dagli alleati e dagli Stati Uniti. Esse vi rimarranno sotto la sorveglianza degli alleati e degli Stati Uniti; a bordo saranno lasciati soltanto dei distaccamenti di guardie.

Gli alleati sceglieranno sei incrociatori di battaglia, dieci corazzate di squadra, otto incrociatori leggeri (dei quali due posamine), cinquanta cacciatorpediniere dei tipi più recenti.

Tutte le altre navi da guerra di superficie (compresevi quelle fluviali) dovranno essere riunite, completamente disarmate, nelle basi navali tedesche designate dagli alleati e dagli Stati Uniti.

L'armamento militare di tutte le navi della flotta ausiliaria sarà sbarcato.

Tutte le navi designate per essere internate saranno pronte a lasciare i porti tedeschi sette giorni dopo la firma dell'armistizio. Le indicazioni per il viaggio saranno date per mezzo della telegrafia senza fili.

24. Diritto per gli alleati e per gli Stati Uniti, al difuori delle acque territoriali tedesche, di dragare tutti i campi di mine e di distruggere le costruzioni poste dalla Germania e delle quali dovrà esser loro indicato il sito.

25. Libera entrata ed uscita dal Baltico per le marine da guerra e mercantili delle potenze alleate ed associate. Essa sarà assicurata con l'occupazione di tutti i forti, opere, batterie, difese di ogni genere tedesche in tutti i passaggi dal Cattegat al Baltico, e col dragare e distruggere tutte le mine ed ostruzioni entro e fuori le acque territoriali tedesche, i cui piani, ed il sito esatto saranno forniti dalla Germania che non potrà sollevare alcuna questione di neutralità.

26 Mantenimento del blocco da parte delle potenze alleate e associate nelle attuali condizioni.

Le navi mercantili tedesche che si trovano in mare sono suscettibili di cattura.

Gli alleati e gli Stati Uniti prendono in considerazione il vettovagliamento della Germania durante l'armistizio nella misura riconosciuta necessaria.

27. Raggruppamento ed immobilizzazione nelle basi tedesche designate dagli alleati e dagli Stati Uniti di tutte le forze aeree.

28. Abbandono da parte della Germania sul posto ed intatto di tutto il materiale di porto e di navigazione fluviale, di tutte le navi mercantili, rimorchiatori, barconi, di tutti gli apparecchi, materiale e provviste, di aeronautica marittima, tutte le armi, apparecchi, provviste di ogni sorta, nell'evacuare la costa ed i porti belgi.

29. Sgombero di tutti i porti del mar Nero da parte della Germania e consegna agli alleati ed agli Stati Uniti di tutte le navi da guerra russe sequestrate dai tedeschi nel mar Nero. Liberazione di tutte le navi mercantili neutrali sequestrate. Consegna di tutto il materiale da guerra ed altro sequestrato in quei porti ed abbandono del materiale tedesco enumerato nel a clausola 28.

30. Restituzione senza reciprocità nei porti designati dagli alleati e dagli Stati Uniti di tutte le navi mercantili appartenenti alle potenze alleate ed associate, attualmente in potere della Germania.

31. È vietata qualsiasi distruzione di navi o di materiale prima dello sgombro, della consegna o della restituzione.

32. Il Governo tedesco notificherà formalmente a tutti i governi neutrali e specialmente ai governi di Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, che tutte le restrizioni imposte al traffico delle loro navi con le potenze alleate ed associate sia dallo stesso governo tedesco, sia da imprese tedesche private, sia in cambio di concessioni definite come esportazione di materiale per costruzioni navali o no, sono immediatamente annullate.

33. Nessun passaggio di navi mercantili tedesche di qualsiasi specie sotto qualsiasi bandiera neutrale potrà aver luogo dopo la firma dell'armistizio.

G. — *Durata dell'armistizio.*

34. La durata dell'armistizio è fissata in 36 giorni con facoltà di proroga.

Durante questo tempo se le clausole non sono eseguite, l'armistizio può essere denunciato da una delle parti contraenti che dovrà dare un preavviso di 48 ore.

Resta inteso che l'esecuzione degli articoli 3 e 28 non darà luogo a denuncia dell'armistizio per insufficienza di esecuzione nei termini fissati, che nel caso di malafede nella esecuzione.

Per assicurare nel miglior modo l'esecuzione della presente convenzione è ammesso il principio di una Commissione d'armistizio internazionale permanente. Questa Commissione funzionerà sotto l'alta autorità del Comando supremo militare e navale degli eserciti alleati.

Questo armistizio fu firmato l'11 novembre 1918 alle ore 5 (ora francese).

Foch — Weymiss — Erzberger — Oberndorff — Winterfeld — Vanslow.

Il presidente Wilson alle Camere

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 12. — Il presidente Wilson, prima di leggere le condizioni d'armistizio dinanzi alla sessione delle due Camere riunite, ha detto:

« Signori! In questi tempi di ansie e di rapidi ed enormi mutamenti, la coscienza che ho della mia responsabilità sarà alquanto rinfrancata nel comunicarvi personalmente qualcuno dei grandi aspetti della situazione che si deve fronteggiare.

Le autorità tedesche che, ad invito del Consiglio supremo di guerra sono state in contatto col maresciallo Foch, hanno accettato e firmato le condizioni d'armistizio che egli era autorizzato ed incaricato di comunicare loro ».

Dopo aver letto le condizioni d'armistizio, il presidente dice:

« La guerra è dunque finita, poichè al comando tedesco, che ha accettato queste condizioni d'armistizio, sarà impossibile di riprendere la guerra.

Non si possono valutare fin d'ora le conseguenze di questo grande avvenimento. Sappiamo soltanto che questa tragica guerra, le cui fiamme divoratrici si sono estese da una nazione all'altra fino a che tutto il mondo ne fu avviluppato, è finita, e che fu un privilegio della nostra nazione di entrarvi nel momento più critico, in modo tale e con tale forza che contribuì al conseguimento di questo grande risultato in una maniera che ci rende tutti profondamente fieri.

« Sappiamo anche che lo scopo della guerra fu raggiunto, scopo alla realizzazione del quale tutti gli uomini liberi si erano consacrati, e che è raggiunto in modo così assolutamente completo che ancora non lo comprendiamo.

L'imperialismo armato, quale era compreso dagli uomini che fino ad ieri erano ancora padroni della Germania, è finito. Le sue ambizioni illecite furono inghiottite nel terribile disastro. Chi cercherà ora di riuscitarlo?

La potenza dell'arbitrio della casta militare tedesca che un giorno potè, segretamente e di sua propria iniziativa turbare la pace del mondo, è caduta nel discredito ed è distrutta. Ed è stato compiuto di più; molto di più. Le grandi nazioni che si sono associate per distruggerla, ora si sono unite allo scopo comune di stabilire una pace che risponda ai desideri del mondo intero, o di ottenere una giustizia disinteressata che sarà il frutto di un assetto basato su qualche cosa di ben migliore e di più durevole degli interessi egoistici della concorrenza fra Stati potenti.

Non è il caso di fare congetture sugli scopi che i vincitori si propongono. Non è soltanto un lavoro dello spirito ma anche il cuore vi ha la sua parte. Il loro scopo confessato, concertato, è di dare soddisfazione e protezione al debole come di fare diritto alle giuste rivendicazioni del forte. Le disposizioni, le intenzioni, inspirate da ragioni di umanità, dei governi vittoriosi si sono già manifestate in un modo praticissimo.

I loro rappresentanti al Consiglio supremo di guerra di Versailles hanno deciso all'unanimità di assicurare i popoli degli imperi centrali che tutto ciò che è possibile nelle attuali circostanze sarà fatto per vettovagliarli e per aiutarli nelle difficoltà e nei bisogni, che in tanti modi differenti costituiscono una minaccia per le loro stesse esistenze, e saranno prese immediatamente misure per organizzare questi sforzi fatti per aiutarli nello stesso modo sistematico che abbiamo praticato per il Belgio.

Con l'uso delle navi attualmente inoperose degli imperi centrali ben presto ci deve essere possibile di scongiurare il pericolo della profonda miseria che li minaccia e di permettere loro di consacrare tutte le energie, tutta l'intelligenza ai grandi ed azzardosi cómpiti della ricostituzione politica dinanzi ai quali si trovano di fronte da ogni parte - la fame non genera riforme ma genera la follia e tutte le depravazioni che rendono impossibile una vita ordinata.

Con la caduta dell'antico governo che opprimeva i popoli degli Imperi centrali come un incubo, è avvenuto non solo un semplice cambiamento di politica, ma una rivoluzione: una rivoluzione che non sembra prendere ancora una forma definitiva e ordinata, ma che sembra passare da un movimento fluido ad un altro fino al momento in cui gli uomini ponderati saranno costretti a domandarsi con quali governi o con quali generi di governi dovranno trattare quando stabiliranno le condizioni della pace.

Con quale autorità essi si incontreranno con noi e come ci assicureranno che si sottoporranno e che rispetteranno sicuramente gli accordi internazionali che siamo pronti a concludere? In tutto ciò vi è materia di non poche inquietudini e apprensioni. Quando la pace sarà conclusa, sulle promesse e sugli impegni di chi sarà essa fondata oltre ai nostri?

Siamo completamente franchi verso noi stessi e confessiamo che nè ora nè fra poco si può rispondere in modo soddisfacente a queste domande. Ciò non significa che vi sia poca speranza di ottenere ben presto una risposta soddisfacente, ma che dobbiamo essere pazienti e caritatevoli, e che anzitutto dobbiamo pensare alle grandi speranze e alla grande fiducia che sono la base di ciò che ora si compie. Gli eccessi non conducono a nulla.

La Russia disgraziatamente ce ne ha dato di recente un gran numero di prove. Il disordine implica immediatamente la sua sconfitta.

Il presente e tutto ciò che comporta appartiene alle nazioni ad ai popoli che restano padroni di loro stessi, e che mantengono l'ordine nei lavori dei loro governi; l'avvenire appartiene a coloro che si mostrano veri amici dell'umanità.

La conquista con le armi non è che momentanea, ma conquistare il mondo guadagnando la stima universale è una conquista permanente.

Ho fiducia che le nazioni che hanno appreso la disciplina della libertà e che hanno accettato con sangue freddo le sue regole ordinate, sono ora sul punto di conquistare il mondo unicamente con la forza dell'esempio e con l'aiuto amichevolmente arrecato.

I popoli che ora soltanto sono stati liberati dal giogo di un governo arbitriario e che finalmente entrano nel pieno possesso delle loro libertà non scopriranno mai i tesori della libertà che cercano di procurarsi, se ne fanno la ricerca alla luce delle torce.

Essi apprenderanno che ogni via macchiata dal sangue dei loro propri fratelli condurrà al caos e non alla realizzazione delle loro speranze. Si trovano ora dinnanzi alla loro prima prova. Noi dobbiamo illuminarli finchè vedano chiaro; ed intanto, se è possibile, dobbiamo stabilire una pace che definisca con giustizia il loro posto fra le nazioni, che tolga loro ogni paura dei loro vicini ed antichi padroni e che permetta loro di vivere in sicurezza e contenti dopo che avranno messo i loro propri affari in ordine.

Per me, personalmente, non ho dubbio sulle loro intenzioni e sulla loro capacità a realizzarle. Vi sono alcuni buoni sintomi i quali ci mostrano che conoscono e che sceglieranno la via della padronanza di loro stessi e dei pacifici accomodamenti.

Se ciò faranno metteremo a loro disposizione in tutti i modi possibili la nostra assistenza.

Se non lo faranno dobbiamo attendere con pazienza e benevolenza il risveglio e il riordinamento che certamente verranno un giorno ».

Re Giorgio al Re d'Italia

LONDRA, 11. — Il Re Giorgio ha inviato il seguente dispaccio al Re d'Italia:

« In questa occasione propizia in cui l'ultimo nostro nemico ha riconosciuto la sua disfatta, invio le mie più calorose felicitazioni a Vostra Maestà e al popolo italiano che sono ora certi di realizzare i loro ideali di liberazione e di unità. A giusto titolo noi siamo fieri della fratellanza d'armi esistente fra noi e i gloriosi vincitori del Piave, la quale ha condotto ad un trionfo così completo della nostra causa giusta e costituirà un vincolo indissolubile fra i nostri due popoli nella nuova êra di pace e di prosperità che si apre per essi. È di ottimo augurio che questo avvenimento si sia verificato nel giorno anniversario della nascita di Vostra Maestà e vi presento in questa occasione le mie più cordiali felicitazioni ».

Il Re d'Inghilterra ai « Dominions »

LONDRA, 11. — Re Giorgio ha diretto ai *Dominios* il seguente dispaccio:

« Al momento della firma dell'armistizio che, ho fiducia, pone definitivamente termine alle ostilità di cui il mondo intero ha sofferto per oltre quattro anni le convulsioni, desidero inviare un messaggio di saluto e di profonda, cordiale gratitudine ai miei popoli d'oltre mare i cui sforzi e sacrifici prodigiosi contribuirono in sì larga misura al conseguimento della vittoria che abbiamo testè riportata.

Noi abbiamo sopportato insieme il pese formidabile della lotta per la giustizia e per la libertà. Insieme oggi possiamo vicendevolmente rallegrarci vedendo attuarsi le grandi finalità per le quali entrammo in guerra. L'Impero intiero diede la sua parola di non riporre la spada fin quando non si fosse conseguito tale risultato.

Oggi la nostra solenne promessa s'è adempiuta.

La dichiarazione di guerra trovò tutto l'impero strettamente unito. Mi rallegro pensando che la fine della lotta ritrova l'Impero ancora più strettamente fuso dalla comune decisione di tener fermo attraverso tutte le vicende e dalla comunanza delle sofferenze e dei sacrifici come dalla comunanza dei pericoli e dei trionfi ai quali abbiamo insieme partecipato.

È questa l'ora della santa gratitudine e della riconoscenza solenne verso l'Altissimo la cui divina provvidenza ci ha protetti in mezzo ai pericoli e ha coronato le nostre armi con gli allori della vittoria. Manifestiamo in quest'ora di trionfo la stessa fermezza d'animo, il medesimo dominio di noi stessi che già mostrammo nell'ora del pericolo.

« *Giorgio*, re e imperatore ».

Analogo dispaccio è stato inviato alle Indie.

Il generale Diaz al Re

PADOVA, 12. — Il capo dello stato maggiore generale Diaz ha inviato al Re in occasione del suo genetliaco il seguente telegramma:

« Mentre la patria per tenace virtù di abnegazione e di eroismo, ricostituita nella sua perfetta unità, esalta nel regno glorioso della Maestà Vostra il più fausto periodo della sua storia nazionale, l'esercito, fiero ed ardente, interprete dell'unanime sentimento del popolo d'Italia, inalza alla Maestà Vostra l'auspicio fedele e devoto e nel Re saluta la più alta espressione delle radiose fortune di Italia ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, al telegramma inviatogli per il suo genetliaco, dal sindaco di Roma, ha risposto:

« Il gentile augurio che Ella mi invia, interprete del cuore di Roma, mi giunge sommamente gradito in questo giorno che tanto si allieta della novella gloria d'Italia. Nel nome di Roma si iniziò l'opera di redenzione voluta dai padri nostri, in Roma Capitale si compie ora il rito superbo della patria redenta per concorde virtù di popolo e di armi ».

Passaggio delle produzioni industriali di guerra alle produzioni di pace. — Si sono oggi riuniti presso il ministro del tesoro i ministri e i commissari competenti al fine di esaminare le misure urgenti per facilitare il passaggio delle produzioni industriali di guerra alle produzioni di pace.

Si è riconosciuta la necessità d'immediati provvedimenti che saranno tosto emanati dal governo per regolare le contrattazioni in corso, in guisa da evitare la produzione diventata superflua e facilitare l'impiego della mano d'opera in altre categorie di lavoro e per sollecitare la liquidazione e i pagamenti delle partite di credito ancora pendenti.

Speciali disposizioni saranno date per autorizzare gli stabilimenti ausiliari fino ad oggi vincolati alla sola produzione bellica ad assumere senza indugio lavori per conto di altre amministrazioni pubbliche e di privati ed avvalersi delle materie prime di proprietà loro e di quelle provvedute dallo Stato.

Gli stabilimenti e le aziende anche non ausiliari potranno fin da ora richiedere al Comitati di mobilitazione industriale gli esoneri del personale specializzato se la mano d'opera loro occorrente al fine precipuo di evitare interruzioni di lavoro e di assicurare che la mano d'opera possa trovare, anche nelle trasformazioni richieste dalle circostanze, conveniente e sollecito impiego.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

WASHINGTON, 11. — Il presidente Wilson fra le acclamazioni della folla si è recato oggi al Campidoglio ove ha letto dinanzi alle due Camere riunite le condizioni dell'armistizio con la Germania.

Quando il presidente annunziò che i prigionieri dovevano essere rimpatriati, i territori invasi sgombrati ed i trattati di Brest-Litowsk e di Bucarest annullati, scoppiarono vivi applausi.

Grida di acclamazioni si fecero sentire quando il presidente annunciò che 160 sottomarini sarebbero stati consegnati agli alleati.

Quando il presidente terminò il discorso tutta l'assemblea si alzò in piedi fra vive acclamazioni, delle quali Hughes che già era stato competitore di Wilson alle elezioni per la presidenza, diede il segnale.

RIO JANEIRO, 11. (Ufficiale). — Un decreto ordina la liquidazione delle Banche tedesche e delle loro succursali.

ZURIGO, 11. — Si ha da Vienna: Il Consiglio di Stato dell'Austria tedesca ha deciso la forma repubblicana e l'unione alla Germania.

TOKIO, 11. — All'ambasciata italiana, sontuosamente decorata, ha avuto luogo, in occasione del genetliaco del Re d'Italia, un grandioso ricevimento al quale sono intervenuti gli alti dignitari della Corte imperiale e del governo, il corpo diplomatico e le notabilità della colonia italiana di Tokio e di Yokohama. L'ambasciatore italiano ha pronunciato parole che hanno suscitato grande entusiasmo.

LONDRA, 11. — In occasione del genetliaco del Re la colonia italiana ha organizzato al Piccadilly Hotel un gran banchetto in onore dell'ambasciatore marchese Imperiali quale firmatario del trattato di Londra.

Intervennero parecchie centinaia di italiani e le rappresentanze dell'esercito italiano qui di passaggio dall'America.

Ai calorosi brindisi rivoltigli dal presidente della Camera di commercio, da quello della società degli aderenti e da altri, il marchese Imperiali rispose con un lungo discorso che provocò il generale entusiasmo.

L'ambasciatore disse fra altro: La vittoria compiuta corona una delle più mirabili guerre che la storia ricordi.

LONDRA, 12. — I giornali rendono omaggio al Re Giorgio, alla Regina, alla principessa Mary e rilevano i continui servizi che essi hanno reso senza ostentazione durante la guerra.

Il Re e la Regina e la principessa Mary furono salutati con ovazioni dalla folla dei londinesi quando fecero ieri nel pomeriggio una passeggiata in vettura nel West End.

Nella Pall Mall i Sovrani furono riconosciuti dalle persone venute per vedere il gran corteo; cappelli e fazzoletti venivano agitati con entusiasmo quando la carrozza passò lentamente ed un certo numero di bambini, pieni di gioia, si attaccarono ai lati della vettura con grande compiacimento del Re e della Regina.

« Questo episodio molto gentile - ha detto un testimonio oculare - dimostra quanto sia stata vicino al cuore del popolo la famiglia Reale durante la guerra ».

Una entusiastica dimostrazione accolse i Sovrani quando ritornarono al palazzo di Buckingham.

LONDRA, 12. — I giornali pubblicano lunghi articoli nei quali salutano la vittoria e celebrano il giorno della liberazione del mondo dal militarismo prussiano rendendo cordiale omaggio al Re, alla Regina, agli uomini di Stato, agli ammiragli ed ai generali che condussero la Gran Bretagna madre della democrazia insieme con i suoi alleati alla completa vittoria finale della democrazia sull'autocrazia. La maggior prova del crollo della Germania e della vittoria degli alleati è data dalle condizioni dell'armistizio.

Il *Times* dice: Abbiano snudato la spada senza odio e senza collera perchè la Germania ci ha obbligato a farlo. Ma le brutalità senza nome che essa perpetrò ci hanno riempiuti di orrore e di giusta indignazione che non si cancelleranno facilmente.

Il nostro primo dovere e il maggiore interesse dagli alleati sono di lavorare per la restaurazione generale di un governo libero e regolare in Europa.

L'attitudine degli alleati e degli Stati Uniti verso la Germania vinta deve dipendere dalla stabilità della Germania stessa.

Fin qui non vediamo indizi che nuove forze riescano in Germania a porre basi che ci ispirino fiducia. La situazione vi è oscura. Il Kaiser è giunto in Olanda, ma attendiamo ancora la conferma ufficiale della sua abdicazione e le spiegazioni dell'Olanda sulla qualità del suo ultimo rifugiato. Si impone ai governi alleati sapere con chi trattano in Germania e far nettamente comprendere alla Germania che anche in questa ultima ora la sua forza dipende dalla prova che potrà dare della sua buona fede.

PARIGI, 12. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice: Il presidente del Consiglio, Clémenceau, comunica le condizioni dell'armistizio dinnanzi ad una imponente assemblea. L'aula e le tribune erano più che gremite. Fu una seduta memoranda ed unica il cui ricordo rimarrà eternamente nella memoria di coloro che ne furono i testimoni.

Dopo le ultime parole di Clémenceau, l'intera Camera in piedi intonò la Marsigliese. Fu quasi un delirio. Le lagrime erano in tutti gli occhi e nessuno cercava di dissimularle. In questo sublime momento la rappresentanza nazionale seppe tradurre i sentimenti della Nazione con le sole grida di « Viva la Francia! Viva la Repubblica! Viva Clémenceau! ».

La prima pagina dei giornali è completamente consacrata alla conclusione dell'armistizio, al resoconto delle sedute di apoteosi della Camera e del Senato, alla descrizione delle commoventi e spontanee manifestazioni di entusiasmo degne della popolazione di Parigi e della provincia e alla gioia del trionfo nel ricordo dei morti.

PARIGI, 12. — Ecco il testo del progetto di legge approvato dalla Camera e che già era stato adottato dal Senato:

Art. 1. — Gli eserciti e i loro capi, il governo della repubblica, il cittadino Giorgio Clémenceau, presidente del Consiglio, il ministro della guerra e il maresciallo Foch, generalissimo degli eserciti alleati, hanno bene meritato della patria.

Art. 2. — Il testo della presente legge sarà scolpito per rimanervi permanentemente, in tutti i municipi ed in tutte le scuole della Repubblica.

Il Senato decise pure di collocare il busto di Clémenceau a fianco di quelli dei grandi francesi che hanno illustrato questa assemblea.

PARIGI, 12. — Oggi nel pomeriggio un immenso biplano Caproni, pilotato dal sottotenente Giulio Baldi, con il passeggero milanese Clerici, ha volato lungamente su Parigi, acclamato.

Ha gettato manifesti inneggianti, a nome degli italiani, alla vittoria francese e concludendo col duplice grido: « Viva l'Italia! Viva la Francia! ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.